



Allegato A

Deliberazione della G.R. n. 143/2015

Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola - a.s. 2015/2016

Articolo 1
Finalità generali

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini italiani e dell'Unione europea e i soggetti ad essi equiparati (come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45) nella frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni), attraverso Progetti finalizzati all'assegnazione di **buoni scuola**, da utilizzarsi per l'a.s. 2015/2016 (settembre 2015-giugno 2016) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza:

- **Misura 1:** di scuole dell'infanzia paritarie comunali (3-6 anni);
- **Misura 2:** di scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata.

Art. 2
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono i Comuni toscani, che, per poter accedere alle risorse di cui al presente avviso:

- devono preventivamente adottare specifico avviso comunale rivolto a cittadini toscani con bambini in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia;
- istruiscono le domande pervenute accertando che i soggetti che hanno presentato l'istanza siano in possesso dei requisiti fissati dal presente avviso;
- redigono ad esito dell'avviso apposita graduatoria, sulla base di criteri coerenti con le disposizioni previste dal presente avviso.

I Comuni assegnatari delle risorse:

- nel caso della **Misura 2**:
 - devono sottoscrivere apposita convenzione con i soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private nei quali sono utilizzati i buoni scuola, per la gestione dei rapporti conseguenti alla adesione al presente avviso; la sottoscrizione di tale convenzione non è necessaria qualora tali rapporti siano già disciplinati nell'ambito di altri accordi convenzionali;
 - acquisiscono dai soggetti beneficiari l'autorizzazione ad erogare al soggetto gestore della scuola i buoni scuola spettanti;
- approvano con proprio provvedimento l'elenco dei soggetti che usufruiranno dei buoni scuola;
- sono tenuti a riportare negli avvisi e nel materiale informativo (comunicati stampa, volantini, depliant, manifesti, ecc.) il logo ufficiale della Regione Toscana.

Al fine dell'accesso alle risorse di cui alla Misura 1, i Comuni ove sia presente almeno una scuola dell'infanzia paritaria privata sono tenuti obbligatoriamente, pena l'irricevibilità dell'istanza, a presentare la manifestazione di interesse anche sulla Misura 2.

Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per le rette, applicata dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell'infanzia paritarie; per la misura 2 il contributo regionale viene assegnato ai Comuni che lo erogheranno ai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell'infanzia paritarie per l'importo pari ai buoni scuola riconosciuti.

Art. 3
Destinatari dei progetti e entità dei buoni scuola

Destinatari dei progetti comunali sono cittadini:

- 1) residenti in un Comune della Toscana;
- 2) genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell'infanzia;
- 3) che abbiano iscritto i propri figli per l'a.s. 2015/2016 ad una scuola dell'infanzia paritaria privata o degli enti locali sita nel Comune;
- 4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 2015 in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), non superiore a € 30.000;
- 5) che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole, e sono commisurati al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare come sopra determinato (per l'anno scolastico 2015/2016), secondo i seguenti parametri:

- a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili per bambino frequentante;
- b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili per bambino frequentante;
- c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili per bambino frequentante.

La domanda per l'accesso ai buoni 3-6 può essere presentata solo da uno dei genitori **presso il Comune ove è sita la scuola.**

Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.

I buoni scuola assegnati sono erogabili dal Comune anche in forma cumulativa per più mensilità.

Art. 4
Risorse disponibili e modalità di assegnazione

Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano a **€ 1.000.000**.

La Regione Toscana assegna le risorse disponibili ai Comuni, ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui all'articolo 5, proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola per la frequenza dei propri figli di una scuola dell'infanzia paritaria privata e degli enti locali ed in possesso dei requisiti fissati dal presente avviso.

Eventuali risorse aggiuntive che si dovessero rendere successivamente disponibili sul bilancio regionale potranno essere attribuite in sede di assegnazione.

Art. 5
Manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto e termini per la presentazione

Le amministrazioni comunali, al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, inviano al Settore Infanzia:

- la manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto di cui all'allegato B ove dovrà essere indicata la consistenza numerica dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola ed in possesso dei requisiti fissati dal presente avviso;
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- il provvedimento unico con il quale l'amministrazione, singolarmente o in forma associata, ha approvato gli esiti della graduatoria dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 25 novembre 2015, esclusivamente via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, con lettera di accompagnamento indirizzata alla Regione Toscana, Settore Infanzia – Piazza dell'Unità Italiana 1 - 50123.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: PROGETTO BUONI SCUOLA 3-6 A.S. 2015/2016.

Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.

Il Settore Infanzia si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale la manifestazione di interesse non sarà accolta.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione la Regione Toscana provvede all'assegnazione delle risorse, con le modalità indicate all'articolo 4.

L'amm.ne regionale provvederà d'ufficio alla liquidazione dell'anticipo fino ad un massimo del 80% dell'importo assegnato, allorquando le disponibilità di bilancio consentiranno l'erogazione dei contributi.

Art. 6

Adempimenti dei Comuni assegnatari dei contributi

La amministrazioni comunali assegnatarie dei contributi:

- invitano i potenziali interessati a formalizzare la domanda di accesso ai buoni scuola, con modalità che garantiscano la trasparenza e la massima diffusione delle opportunità fornite dal presente avviso;
- approvano una determinazione dirigenziale nella quale siano individuati i beneficiari dei buoni scuola, con l'indicazione dell'importo totale assegnato; qualora siano apportate successive modifiche a tali assegnazioni il Comune assicura l'adozione del provvedimento di modifica di tale determinazione; tali provvedimenti dovranno in ogni caso essere trasmessi in sede di rendicontazione finale;
- per la misura 2 approvano una determinazione dirigenziale ove viene assunto l'impegno di spesa in favore dei soggetti gestori delle scuole paritarie private, sulla base degli importi assegnati ai soggetti beneficiari dei buoni scuola di cui al punto precedente;
- per la misura 2 acquisiscono dai beneficiari autorizzazione ad erogare alla scuola i buoni scuola spettanti con il modello di cui all'allegato C al presente avviso.

Per la misura 2, i buoni scuola:

- non possono essere riconosciuti in caso di assenza dell'autorizzazione dei beneficiari di cui all'allegato C;
- possono essere riconosciuti esclusivamente successivamente all'avvenuto convenzionamento con i soggetti gestori delle stesse, fermo restando quanto previsto in proposito all'articolo 2.

Art. 7

Adempimenti delle scuole per la Misura 2

Per la misura 2, in ragione dell'autorizzazione alla riscossione dei buoni scuola di cui all'articolo 6, il soggetto gestore della scuola invia con cadenza periodica al Comune interessato una richiesta di erogazione del contributo per conto dei beneficiari, con il modello di cui all'allegato D.

Tale richiesta dovrà essere accompagnata da un registro presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo, con il modello di cui all'allegato E, nel quale devono risultare chiaramente le presenze nel periodo oggetto della istanza, firmato dal legale rappresentante del soggetto gestore della scuola. Si precisa che deve essere compilato un allegato E per ogni scuola.

Tale registro dovrà essere sottoscritto dal dirigente responsabile del Comune per presa visione.

I soggetti gestori delle scuole devono altresì tenere a disposizione dei Comuni della copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti dei beneficiari, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento, al fine dei controlli esercitati dal Comune di cui all'articolo 10 e degli eventuali controlli successivi esercitati dalla Regione.

Le fatture/ricevute devono essere emesse dai soggetti gestori delle scuole in favore dei beneficiari **per l'intero importo della retta mensile comprensiva del buono scuola** (quindi non per l'importo scontato dai buoni scuola) e devono evidenziare nella medesima, oltre al nominativo del bambino, l'importo corrisposto a titolo di buono scuola (nell'oggetto delle stesse ovvero a mezzo dell'apposizione di timbro sull'originale).

Art. 8

Ulteriori condizioni per la riconoscibilità dei buoni scuola

L'attribuzione dei buoni scuola è subordinata all'effettiva frequenza dei bambini nelle scuole.

I buoni scuola possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, i buoni scuola possono essere riconosciuti esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico, delle quali le scuole convenzionate assicurano la tempestiva comunicazione al Comune competente con le modalità da quest'ultimo stabilite.

Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i buoni scuola possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza dei bambini.

I soggetti assegnatari dei buoni scuola potranno continuare a fruire degli stessi (fino a concorrenza dell'importo massimo approvato) optando tempestivamente per altra scuola dell'infanzia paritaria privata in possesso dei requisiti richiesti, qualora nel corso dell'anno scolastico 2015-2016:

- alla scuola dell'infanzia sia revocato il titolo di parità;
- sia venuta meno la convenzione tra il Comune e la scuola dell'infanzia paritaria privata;
- sia adeguatamente motivata dal soggetto assegnatario dei buoni scuola la necessità di modificare la scuola dell'infanzia originariamente prescelta.

Art. 9

Modalità di monitoraggio, controllo, variazioni in itinere e rendicontazione

Per la misura 2 le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi di cui al presente avviso:

- assicurano la verifica della frequenza dei bambini nelle scuole, attraverso controlli in loco (sul 100% delle scuole o a campione) presso le scuole dell'infanzia convenzionate, ad esito dei quali viene predisposto un verbale, che potrà essere richiesto dal Settore regionale competente in sede di rendiconto; le amministrazioni comunali sono esentate da tali controlli in loco esclusivamente se sono in grado di verificare costantemente la presenza dei bambini durante l'anno scolastico attraverso altri controlli d'ufficio (es. pasti acquisiti dalla mensa comunale);
- al fine dell'erogazione delle risorse in favore delle scuole convenzionate, i Comuni acquisiscono dagli stessi la richiesta di rimborso, anche cumulativa, di cui all'allegato D ed i registri di presenza di cui all'allegato E;
- predispongono un controllo, anche a campione, sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e sulle relative quietanze; **il Comune sottopone a tale controllo un campione minimo pari ad almeno il 20% degli assegnatari dei buoni scuola per l'intero periodo di fruizione nell'anno educativo; gli esiti del controllo amministrativo su tale documentazione dovranno essere evidenziati nella relazione trasmessa in sede di rendiconto finale.**

I Comuni, ad esito positivo della verifica di tale documentazione, erogano le risorse ai soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie.

Per la misura 1 i Comuni assicurano la tenuta di un registro presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo, con il modello di cui all'allegato E sottoscritto dal dirigente responsabile del Comune, nel quale devono risultare chiaramente le presenze nel periodo oggetto della istanza. Si precisa che deve essere compilato un allegato E per ogni scuola.

Ogni variazione successiva all'assegnazione dei buoni scuola, che comporti la modifica del progetto o dei requisiti per l'ammissione o la rinuncia agli stessi è comunicata tempestivamente dal Comune richiedente al Settore Infanzia, che valuterà tale richiesta al fine dell'ammissibilità della stessa.

Entro il **12 novembre 2016** i Comuni devono trasmettere alla Regione Toscana:

- una relazione finale di sintesi ove:
 - si indichino le risorse utilizzate sul totale assegnato e si richieda il saldo, ove spettante;
 - siano illustrate sinteticamente le modalità di utilizzo delle risorse regionali;
 - siano evidenziati gli esiti delle verifiche sulla frequenza dei bambini, con particolare riferimento ai controlli in loco e ai registri di presenza;
 - siano evidenziati gli esiti dei controlli sulle fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e sulle relative quietanze;
 - siano indicati i nominativi dei beneficiari dei buoni scuola per i quali si è proceduto alla verifica della documentazione giustificativa di cui al punto precedente.
- la documentazione probatoria così individuata:
 - la determinazione di assegnazione dei buoni scuola ai beneficiari, di cui all'articolo 6, nonché gli eventuali provvedimenti di modifica della stessa;
 - per la misura 1: l'attestazione dell'applicazione degli sconti applicati dal Comune sulle tariffe pagate dai cittadini beneficiari dei buoni scuola, tramite l'esibizione dei provvedimenti amministrativi ove si attesti, per ciascun soggetto beneficiario dei buoni scuola, le tariffe applicate senza gli sconti, gli sconti complessivamente applicati fino a tale scadenza e le mensilità di riferimento;

- per la misura 2: l'invio delle determinazioni dirigenziali ove sia disposto l'impegno di spesa in favore dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private.
- gli allegati F e G, che devono essere inviati contestualmente anche per posta elettronica all'indirizzo progetto.buoniscuola@regione.toscana.it.

La relazione di sintesi e gli allegati F e G devono essere sottoscritti digitalmente.

Ad esito dell'istruttoria della documentazione probatoria delle spese sostenute, la Regione determina l'importo valutato ammissibile in sede di rendiconto finale.

Alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016 le amm.ni comunali beneficiarie dei contributi sono tenute, per ciascuno dei soggetti beneficiari dei buoni scuola, a far sottoscrivere dagli stessi la dichiarazione sostitutiva con il modello di cui all'allegato H; nel caso di assenze per malattia di cui all'articolo 7 dovrà essere acquisita specifica dichiarazione sostitutiva del soggetto beneficiario ove si indichino esclusivamente le mensilità nelle quali il/la bambino/a non ha potuto frequentare.

Gli allegati C, D, E e H, nonché le dichiarazioni sostitutive per le assenze per malattia devono essere tenute agli atti dalle amm.ni comunali beneficiarie.

La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sui singoli progetti, anche ai sensi di quanto previsto dal dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000; i controlli potranno essere effettuati su tutta la documentazione probatoria che si rende necessaria per la realizzazione dei progetti.

La Regione si riserva di richiedere alle amm.ni comunali beneficiarie dei contributi informazione concernenti il sistema tariffario adottato dai Comuni e delle rette applicate dai soggetti gestori delle scuole private, nonché le loro eventuali variazioni nel corso dell'anno scolastico, al fine di monitorare l'impatto dell'intervento regionale sull'offerta delle scuole.

I soggetti gestori delle scuole dell'infanzia private sono tenuti a rendere disponibile ai Comuni la documentazione prevista dal presente avviso entro i termini indicati dai Comuni stessi, al fine di rispettare le scadenze regionali di cui sopra.

La mancata osservanza dei termini da parte dei Comuni o dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia comporta la non riconoscibilità delle risorse assegnate, fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

Ulteriori indicazioni sulla predisposizione della rendicontazione potranno essere fornite ai Comuni dal Settore regionale competente.

Articolo 10

Impegni di natura convenzionale delle amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi

A seguito dell'assegnazione dei contributi di cui al presente avviso, il Comune curerà l'organizzazione, la gestione e la rendicontazione del progetto, impegnandosi, ad ogni effetto di legge:

- a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative, dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, dall'avviso pubblico di cui in premessa e dalla presente convenzione di cui, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di conoscere i contenuti;
- a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni emanate dal Settore Infanzia a mezzo circolare, relative alle modalità di gestione e rendicontazione del progetto.

Il Comune si impegna inoltre a:

- A. Mantenere la Regione estranea ai contratti stipulati con i terzi dal Comune a qualunque titolo, così come mantenere la Regione estranea ad eventuali accordi e controversie con i terzi e le scuole sempre a qualunque titolo, nonché tenere indenne la Regione da qualunque pretesa al riguardo;
- B. Comunicare tempestivamente alla Regione ogni variazione successiva all'assegnazione dei buoni 3-6, che comporti la modifica del progetto o dei requisiti per l'ammissione o la rinuncia agli stessi, prendendo atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso;
- C. Fornire alla Regione tutte le integrazioni e delucidazioni documentali che si rendessero necessarie a seguito di verifica del rendiconto;
- D. Conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto, in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, e metterla a disposizione degli uffici competenti per esercitare l'attività di controllo;
- E. rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione, per il quinquennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta, sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione del progetto, che si manifesti e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione dell'intervento. Il Comune si impegna altresì, anche dopo la conclusione dell'intervento, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo

successivo, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale.

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Comune elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione del progetto. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione a mezzo di lettera raccomandata, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

L'inosservanza degli impegni derivanti dal presente avviso pubblico e da quelli previsti dalla vigente normativa, potrà comportare la sospensione o la revoca totale o parziale dei contributi. La Regione diffiderà il Comune affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione del contributo, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il Comune abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione potrà procedere alla sospensione o alla revoca parziale/totale dei contributi e il Comune sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, con le modalità previste dalla normativa regionale, per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme antecedentemente erogate.

Art. 11

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente del Settore Infanzia.

Articolo 12

Tutela della privacy

I dati dei soggetti di cui la Regione Toscana entra in possesso, a seguito del presente avviso, verranno trattati unicamente per le finalità per la quale vengono rilasciati, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; inoltre si specifica ulteriormente che:

- 1- il trattamento dei dati messi a disposizione dei soggetti proponenti è finalizzato alla conoscenza delle informazioni necessarie al procedimento amministrativo di cui all'oggetto e avviene, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante archiviazione della documentazione cartacea presentata e gestita mediante eventuale utilizzo di strumenti informatici;
- 2 – il conferimento dei dati è facoltativo e richiesto nell'interesse dei soggetti presentatori dei progetti;
- 3 – il titolare dei dati è la Regione Toscana-Giunta regionale, il dirigente responsabile del trattamento è il dirigente responsabile del Settore "Infanzia", gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati al dirigente responsabile del Settore "Infanzia"; responsabili esterni del trattamento sono i Comuni.

Articolo 13

Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana ove è possibile scaricare la relativa modulistica nel menù Cittadini - Educazione e istruzione - Scuola dell'infanzia.

Per informazioni relative al presente avviso inviare una mail a: **progetto.buoniscuola@regione.toscana.it**